



Accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri

Strasburgo, 25 ottobre 1967

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo,

considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri, al fine, segnatamente, di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere dei loro popoli mediante convenienti attuazioni,

visto le convenzioni, intese a tale scopo, già concluse nel quadro del Consiglio e, in particolare, la Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961, e la Convenzione europea sulla dimora, firmata il 13 dicembre 1955,

convinti che la conclusione di un accordo regionale per uniformare l'istruzione e la preparazione delle infermiere può incrementare il progresso sociale ed assicurare un'elevata qualificazione delle infermiere, cosicché quest'ultime potranno stabilirsi sul territorio delle altre Parti alle stesse condizioni delle cittadine di tali Parti,

considerata la necessità di istituire esigenze minime in questo campo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 Ciascuna Parte contraente deve applicare oppure, se la formazione delle infermiere non è direttamente sottoposta al suo controllo, raccomandare all'autorità competente di applicare le disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione delle infermiere, figuranti all'Allegato I del presente Accordo.
- 2 Secondo il presente Accordo, il termine «infermiera» designa unicamente le infermiere o gli infermieri in cure generali. Sono escluse le infermiere la cui formazione è limitata ai settori dell'igiene pubblica, delle cure ai lattanti e ai bambini malati, alle cure d'ostetricia e ai malati mentali.

Articolo 2

Ciascuna Parte contraente comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa un elenco delle autorità o di altri organismi autorizzati ad attestare che le infermiere hanno conseguito un livello d'istruzione e di formazione corrispondente almeno alle norme stabilite nell'Allegato I del presente Accordo.

Articolo 3

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente all'articolo 4, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adunato nella sua composizione ridotta ai rappresentanti delle Parti Contraenti, è autorizzato a proseguire l'elaborazione dell'Allegato I all'Accordo, secondo l'evoluzione riscontrata in questo settore.
- 2 Le modificazioni e le estensioni delle disposizioni dell'Allegato I, che sono state approvate all'unanimità dal Comitato dei Ministri di cui al paragrafo precedente, sono notificate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa alle Parti contraenti ed entrano in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale è stato informato dalle Parti che esse approvano le modificazioni o le estensioni.

Articolo 4

- 1 Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono divenirne partecipi mediante:
 - a la firma senza riserva di ratificazione o d'accettazione, oppure
 - b la firma, con riserva di ratificazione o d'accettazione, seguita dalla ratificazione o dall'accettazione.
- 2 Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

- 1 Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio sono divenuti partecipi dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.
- 2 Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o di accettazione, o lo ratificherà o l'accetterà, l'Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

Articolo 6

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo.
- 2 L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio dell'Europa, di uno strumento d'adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

Articolo 7

- 1 Qualsiasi Parte contraente può dichiarare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, di avvalersi di una o più riserve figuranti nell'Allegato II del presente Accordo.
- 2 Qualsiasi Parte contraente può ritirare, totalmente o parzialmente, una riserva formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione presentata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la quale avrà effetto il giorno della ricezione.

Articolo 8

Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 9

- 1 Qualsiasi Parte contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, il o i territori cui si applica il presente Accordo.
- 2 Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l'applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 10

- 1 Il presente Accordo permane in vigore senza limitazione di durata.
- 2 Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo, inviando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui è stata ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 11

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo:

- a ogni firma senza riserva di ratificazione o d'accettazione;
- b ogni firma con riserva di ratificazione o d'accettazione;
- c il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione;
- d ogni data d'entrata in vigore delle modificazioni o delle estensioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3;
- e qualsiasi data d'entrata in vigore del presente accordo, conformemente al suo articolo 5;
- f ogni comunicazione secondo l'articolo 2;
- g ogni dichiarazione secondo l'articolo 7;
- h ogni notificazione secondo l'articolo 9;
- i ogni notificazione secondo l'articolo 10, nonché la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato il presente Accordo o vi hanno aderito.